

ACCORDO OPERATIVO

ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

TRA

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata “AICS”), con sede in Roma, via Salvatore Contarini 25, 00135 (codice fiscale n. 97871890584), legalmente rappresentata dal Dott. Luca Maestripietri, nella sua qualità di Direttore, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede dell’Agenzia;

E

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (in seguito denominato “MATTM-DG CreSS”) con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 44 (codice fiscale 97047140583), legalmente rappresentato dal Dott. Oliviero Montanaro, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede del Ministero;

PREMESSE

VISTO il D.P.C.M. n. 97 del 19 giugno 2019, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 138 del 6 dicembre 2019, riguardante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO l’art. 9 del citato D.P.C.M. con il quale è stata attribuita alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo la competenza in materia di strategia di sviluppo sostenibile in sede nazionale ed internazionale e verifica della sua attuazione in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali; la realizzazione di programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale ambientale anche mediante le risorse per l’allocazione dei permessi di emissione dei gas serra; l’attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui gli accordi internazionali in materia di sviluppo sostenibile, l’Agenda 2030 ed il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite;

VISTO il D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti il 19/01/2020, reg.1, foglio 206, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 112/MATTM_CRESS del 25/05/2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 giugno 2020, al n.2897, con cui il Dott. Giovanni Brunelli è stato nominato Dirigente pro tempore della Divisione III “Cooperazione ambientale internazionale” della Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la Qualità dello Sviluppo;

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Maestripietri l’incarico di Direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il D.P.C.M. del 20 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019, con il quale è stato confermato l'incarico al Dott. Luca Maestriperi quale Direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 484 del 2 marzo 2018, che nomina il dott. Leonardo Carmenati Vicedirettore responsabile della Vicedirezione tecnica dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 170 del 7/8/2020 che adotta l'“Atto di indirizzo e di programmazione per la cooperazione internazionale ambientale 2020-2022” nonché lo stesso Atto di indirizzo ad esso allegato;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” (di seguito, la “legge 125/2014”), che ha riformato il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, modificando l'assetto organizzativo dei soggetti istituzionali preposti alla messa in atto ed esecuzione delle attività ivi previste;

CONSIDERATO ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 125/2014 che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 11 della legge 125/2014 sono attribuite al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, tra l'altro, la responsabilità politica, di indirizzo e di coordinamento della cooperazione allo sviluppo, nonché il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 125/2014;

VISTO l'art. 17 della legge 125/2014 che istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ai fini dell'attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 17, l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla legge 125/2014;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 17, l'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni Pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli art. 1 e 2 della legge 125/2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23 della citata legge 125/2014, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà, sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, insieme all'Agenzia, le Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 della richiamata legge istitutiva, l'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni inter istituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Agenzia (di seguito, lo "Statuto"), il quale, fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge, svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) ai sensi dell'articolo 10 della Legge 49/ 87, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della Legge n. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, che adotta il Piano della Performance 2019-2021 dell'AICS;

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Maestriepieri l'incarico di Direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il D.P.C.M. del 20 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019, con il quale è stato confermato l'incarico al Dott. Luca Maestriepieri quale Direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

CONSIDERATI gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione sottoscritta tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 12 luglio 2019;

CONSIDERATO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere accordi tra loro al fine di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che, in conformità all'articolo 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 19 giugno 2019, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 138 del 6 dicembre 2019, i Dipartimenti e le Direzioni Generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione;

VISTA la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. A/RES/70/1 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) interconnessi sotto il pilastro "Pianeta";

CONSIDERATO in particolare l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 17, quale piattaforma per potenziare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, rafforzando la cooperazione internazionale;

CONSIDERATA la rilevanza di alcuni OSS che rappresentano la priorità per il mandato del MATTM quali OSS 6, OSS 7, OSS 12, OSS 13, OSS 14, OSS 15, OSS 17;

CONSIDERATO che la 21° Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico ha adottato l'Accordo di Parigi per combattere il cambiamento climatico e che tale Accordo è stato firmato, dall'Italia, il 22 aprile 2016;

CONSIDERATO che l'Accordo di Parigi prevede, tra l'altro, che i Paesi in Via di Sviluppo siano supportati negli sforzi di adattamento e mitigazione (artt. 7 e 9) e riconosce l'importanza di realizzare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie, al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (art. 10);

CONSIDERATE, altresì, le Strategie, i Piani o i Programmi Nazionali (NBSAP) sviluppati conformemente all'articolo 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e dei Programmi di Azione Nazionale (PAN) sviluppati conformemente agli articoli 9-15 della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la Desertificazione (UNCCD);

VISTO il Protocollo d'Intesa del 27 luglio 2016 tra l'AICS e il MATTM, volto ad individuare modalità di collaborazione e coordinamento per lo sviluppo di programmi/progetti e iniziative nel settore ambientale, in attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e degli impegni previsti dall'Accordo di Parigi, sulla base dei criteri di efficacia, economicità e trasparenza e dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse e gli Allegati Tecnici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 2

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel Protocollo d'Intesa del 27/7/2016
- nel presente Accordo;
- nei singoli Atti Esecutivi, di cui al successivo art. 4, stipulati in esecuzione dello stesso;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 3

(Oggetto dell'Accordo)

Le Parti si impegnano, con il presente Accordo, a collaborare nell'ambito della cooperazione internazionale in campo ambientale. In particolare, si individuano tre macro-aree di comune interesse a sostegno delle attività di cooperazione prioritariamente bilaterale svolte dalla MATTM-DG CreSS:

1. Collaborazione e coordinamento in materia di cooperazione ambientale

Le Parti si informeranno reciprocamente sulle rispettive attività di cooperazione internazionale in campo ambientale e climatico, al fine di prevenire possibili duplicazioni e promuovere opportune sinergie, sia operative che finanziarie, nell'azione internazionale dell'Italia in campo di cooperazione ambientale. A tal fine le parti collaboreranno nella predisposizione degli elementi utili per la redazione dei programmi paese.

2. Definizione e applicazione di metodologie per il monitoraggio dei progetti

Le Parti collaboreranno nella costruzione di metodologie comuni per il monitoraggio di programmi e progetti di cooperazione, che tengano conto della sostenibilità, dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi, anche nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.

Specifica attenzione sarà posta, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali preposti al monitoraggio dei dati ambientali, per elaborare, condividere ed applicare un sistema di indicatori di sostenibilità ambientale dei programmi e/o progetti, avendo a riferimento in particolare il Partenariato per una Cooperazione efficace allo Sviluppo, adottato dal Forum di Busan.

3. Formulazione, attuazione e monitoraggio di programmi e/o progetti di cooperazione.

Le Parti collaboreranno, sulla base delle proprie specifiche competenze, all'attuazione delle iniziative progettuali derivanti dagli accordi di cooperazione bilaterale che il MATTM-DG CreSS abbia in essere con i Paesi beneficiari. Il dettaglio delle attività che saranno realizzate da ciascuna Parte sarà specificato nei singoli Atti Esecutivi, di cui al successivo art. 4.

Con specifico riferimento alla presente area, la collaborazione verrà realizzata anche attraverso le seguenti modalità:

- il MATTM-DG CreSS potrà mettere a disposizione le strutture, proprie e di supporto, per il coordinamento delle attività previste dagli accordi bilaterali in materia ambientale;
- in coerenza con l'Atto di indirizzo e di programmazione per la cooperazione internazionale ambientale 2020-2022, di cui alle premesse, il MATT-DGCreSS potrà individuare esperti in sostenibilità ambientale da destinare alle sedi estere dell'AICS per assicurare il coordinamento dei programmi e delle iniziative di cooperazione internazionale di cui al presente Accordo;
- l'AICS, quale soggetto attuatore dell'attività di cooperazione allo sviluppo all'interno del Sistema Italia, si occuperà dell'attuazione delle iniziative progettuali derivanti dagli accordi di collaborazione bilaterale in ambito ambientale che gli saranno affidati dal MATTM-DG CreSS, incluse la progettazione ed esecuzione delle gare d'appalto previste per la realizzazione delle iniziative progettuali, mediante il coinvolgimento della propria rete di uffici italiani ed esteri;
- le Parti individuano, secondo quanto indicato nel Documento Triennale di Programmazione ed Indirizzo e dell'Atto di indirizzo e programmazione triennale per la cooperazione

internazionale ambientale MATTM sulle attività di cooperazione ambientale internazionale, specifiche aree geografiche prioritarie oggetto della cooperazione bilaterale in campo ambientale, di cui all'Allegato n. 1, che potranno essere estese ad ulteriori aree;

- ogni anno saranno concordate tra le Parti le priorità di intervento per l'anno in corso. Per la prima annualità vengono concordate, come principali aree di intervento, i Paesi dell'Africa e gli Small Island Developing States.
- le attività di collaborazione potranno coinvolgere il personale preposto, compreso quello di supporto, per le attività da svolgere, anche in loco, comprese quelle di formazione in relazione programmate.

Articolo 4

(Modalità operative)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto di collaborazione del presente Accordo di cui al precedente art. 3, attraverso la stipula di specifici Atti Esecutivi, definiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a dettagliare le modalità di esecuzione, individuando i rispettivi compiti, responsabilità e costi per lo svolgimento delle attività, nonché la relativa ripartizione di questi ultimi tra le Parti.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- la tipologia di personale coinvolto;
- la condivisione delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti Esecutivi.

Le attività potranno riguardare l'intero ciclo di vita dei progetti secondo lo schema indicativo di cui all'Allegato n. 2.

Articolo 5

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Articolo 6

(Efficacia, durata, proroghe e modifiche dell'Accordo)

Il presente Accordo è efficace dalla data di ricezione da parte dell'AICS della comunicazione di avvenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione del Decreto di approvazione dell'Accordo medesimo da parte dei competenti organi di controllo. Il MATTM-DG CreSS e l'AICS possono concordare, ove ritenuto necessario, per l'anticipata efficacia dell'Accordo, successivamente alla sua sottoscrizione, nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa.

Il presente Accordo ha una durata di tre anni e potrà essere rinnovato dalle Parti, in coerenza con le disponibilità di bilancio, a seguito di accordo scritto tra le Parti che intervenga almeno trenta giorni prima della scadenza.

Le Parti, previo formale accordo, potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Articolo 7

(Proprietà e utilizzo congiunto dei prodotti dell'Accordo)

I dati, le informazioni, le elaborazioni e ogni altro prodotto derivante dall'attuazione del presente Accordo sono di proprietà comune del MATTM-DG CreSS e dell'AICS.

L'eventuale utilizzo per il soddisfacimento dei rispettivi fini istituzionali sarà concordato di volta in volta tra le Parti.

La proprietà dei beni durevoli eventualmente acquistati in attuazione del presente Accordo, con fondi messi a disposizione dal MATTM-DG CreSS o dell'Agenzia sarà regolata dai singoli Atti Esecutivi dei Progetti.

Articolo 8

(Comitato di Coordinamento)

Al fine di assicurare che quanto previsto dal presente Accordo sia tempestivamente e compiutamente realizzato, è istituito un apposito Comitato di Coordinamento composto da tre rappresentanti per il MATTM-DG CreSS e tre rappresentanti per l'AICS. In ragione delle competenze riservate al MAECI ai sensi dell'articolo 11 della legge 125/2014 richiamata in premessa, sarà invitato a partecipare alle sedute, in qualità di osservatore, un rappresentante della DGCS, indicato dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il Comitato di Coordinamento:

- svolge le attività di coordinamento per l'attuazione coerente e sinergica delle attività valutandole nel complesso;
- verifica il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle tempistiche previste;
- individua le priorità di intervento per ogni annualità sulla base del Documento Triennale di Programmazione ed Indirizzo e dell'Atto di indirizzo e programmazione triennale per la cooperazione internazionale ambientale MATTM sulle attività di cooperazione ambientale

internazionale;

- concorda le opportune iniziative da assumere al fine di garantire la corretta realizzazione delle attività previste, ivi incluso l'eventuale determinazione di necessità finanziarie ulteriori rispetto a quanto previsto negli specifici Atti Esecutivi di cui all'articolo 4, che verranno stipulati dalle Parti;
- determina le modalità per evitare o minimizzare le conseguenze che possano derivare dal mancato adempimento da parte delle Parti ed eventuali Soggetti Terzi circa la corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo;
- aggiorna e adegua gli Allegati Tecnici, che saranno sottoposti all'approvazione del Ministero.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno.

Ai componenti del Comitato di Coordinamento non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi di costi per la partecipazione ai lavori del Comitato di coordinamento non appartenenti al Ministero, restano a carico delle amministrazioni di appartenenza e costituiscono costi rimborsabili nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 9

(Referenti dell'Accordo)

Il Referente dell'Accordo operativo per l'AICS è il Vice Direttore Tecnico pro tempore.

Il Referente dell'Accordo operativo per il MATTM-DG CreSS è il Direttore generale.

Articolo 10

(Oneri finanziari)

Il presente atto non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 11

(Domicilio)

Ai fini e per gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- l'AICS in Roma, via Salvatore Contarini, 25;
- il MATTM-DG CreSS in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44.
-

Articolo 12

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Articolo 13

(Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo operativo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990.

Articolo 14

(Recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare all'altra mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi. La parte che esercita tale facoltà deve contestualmente comunicare se intende recedere anche dagli eventuali ulteriori accordi attuativi in corso.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i “dati personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente atto, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2013 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di riservatezza e pubblicità)

Valgono le disposizioni stabilite all'interno del Protocollo di Intesa del 27/7/2016.

Articolo 17

(Regole di comportamento e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle rispettive regole vigenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione sanitaria anche con riguardo al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 18

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Articolo 19

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa prevista dalla normativa per il proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Articolo 20

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai Responsabili individuati delle Parti di cui all'Art. 9.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

IL DIRIGENTE DELLA DIV. III
DG-CreSS
Dott. Giovanni Brunelli

IL VICE DIRETTORE
TECNICO
Dott. Leonardo Carmenati

ALLEGATO 1

Elenco dei Paesi nei quali il MATTM ha avviato una cooperazione in campo ambientale e relative sedi AICS competenti

Continente	Paesi	Sedi AICS competenti
Africa	Egitto	Il Cairo (Egitto)
	Etiopia	Addis Abeba (Etiopia)
	Gibuti	Addis Abeba (Etiopia)
	Kenya	Nairobi (Kenya)
	Mali	Dakar (Senegal)
	Marocco	Tunisi (Tunisia)
	Ruanda	Nairobi (Kenya)
	Sudan	Khartoum (Sudan)
Tunisia	Tunisi (Tunisia)	
Medio Oriente	Giordania	Amman (Giordania)
	Libano	Beirut (Libano)
	Palestina	Gerusalemme (Palestina)
Asia	Vietnam	Hanoi (Vietnam)
America Latina e Caraibi	Costa Rica	San Salvador (El Salvador)
	Cuba	L'Avana (Cuba)
	Perù	La Paz (Bolivia)
	Repubblica Dominicana	San Salvador (El Salvador)
	SIDS Caricom	San Salvador (El Salvador)

ALLEGATO 2

Tipologia di attività oggetto di collaborazione AICS-MATTM-DG CreSS sui progetti di cooperazione bilaterale

Fase del ciclo di vita del progetto	Obiettivo della collaborazione	Attività da svolgere
A. <i>Concept Note</i> approvata in sede di Join Committee (JC)	A.1 Supportare il JC nell'analisi di contesto <i>ex-ante</i>	A.1.1 Supporto tecnico nell'analisi di contesto <i>ex-ante</i> del progetto
	A.2 Supportare il JC nella elaborazione del progetto	A.2.1 Supporto tecnico all'elaborazione della Full Project Proposal (FPP)
B. Full Project Proposal approvato in JC	B.1 Supportare il JC nella analisi di contesto <i>ex-ante</i>	B.1.1 Analisi di contesto <i>ex-ante</i> del FPP
	B.2 Supportare la controparte nell'attuazione del progetto	B.2.1 Supporto tecnico alla predisposizione delle specifiche tecniche dei capitolati d'appalto
		B.2.2 Supporto all'elaborazione delle procedure di gara anche per l'acquisto di beni e servizi e gestione degli stessi
B.2.3 Supporto tecnico alla realizzazione delle attività di progetto		
C. Progetto in fase di attuazione	C.1 Supportare il JC nel monitoraggio anche ai fini della valutazione in-itinere da parte del JC medesimo	C.1.1 Supporto tecnico alla analisi Valutazione degli stati di avanzamento presentati
		C.1.2 Sopralluoghi visite periodiche e relativa reportistica
D. Progetto concluso	D.1 Supportare il JC nel monitoraggio anche ai fini della valutazione <i>ex-post</i> da parte del JC medesimo	D.1.1 Valutazione del report finale presentato dall'attuatore
		D.1.2 Monitoraggio <i>ex-post</i> con sopralluoghi periodici e verifica dei risultati ottenuti